ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2654 del 23/05/2023
Oggetto	D.LGS. 152/06, L.R. 21/04. DITTA INCO INDUSTRIA COLORI S.P.A., INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI COLORANTI, SMALTI PER CERAMICA, OSSIDI METALLICI E PIGMENTI INORGANICI SITA IN VIA MONTEBONELLO n. 19/21 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) (RIF.INT. N 02138040361/69) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2745 del 23/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 – L.R. 21/04. DITTA **INCO INDUSTRIA COLORI S.P.A.**, INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI COLORANTI, SMALTI PER CERAMICA, OSSIDI METALLICI E PIGMENTI INORGANICI SITA IN VIA MONTEBONELLO n. 19/21 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) (RIF.INT. N 02138040361/69)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

richiamate, altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la V^ circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la deliberazione di Giunta Regionale n.1795 del 31/10/2016 "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015";
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna "Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018";

richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con la **Determinazione n. 459 del 21/12/2012** a seguito di rinnovo a Inco Industria Colori S.r.l., avente sede legale in Via Montebonello n. 19/21 in comune di Pavullo nel Frignano (Mo), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di coloranti, smalti per ceramica, ossidi metallici e pigmenti inorganici (punto 4.2e All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la Det. n. 69 del 13/08/2014, la Det. n. 93 del 26/06/2015, la Det. n. 153 del 30/10/2015, la Det. n. 3391 del 19/09/2016, la Det. n. 6256 del 23/11/2017, la Det. n. 1617 del 04/04/2018, la Det. n. 5123 del 05/10/2018, la Det. n. 4441 del 27/09/2019, la Det. n. 6003 del 23/12/2019, la Det. n. 1392 del 23/03/2021 e la Det. n. 4045 del 08/08/2022 di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 05/04/2023 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 60698 del 05/04/2023, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico che consistono in:

- convogliamento all'interno del punto di emissione E9 di alcune attrezzature dedicate alla produzione di prodotti destinati alla colorazione del vetro (2 miscelatori a freddo posizionati nella nuova porzione di capannone e 1 cappa di laboratorio sotto la quale possono avvenire alcune preparazioni di prove di laboratorio), senza variazioni delle caratteristiche dei parametri già autorizzati;
- modifica dell'emissione E13 dovuta all'aggiunta di un forno a muffola di nuova realizzazione. Al punto di emissione E13, pertanto, saranno convogliati n.2 muffole e n.3 forni a rulli, senza variazioni dei parametri già autorizzati;
- installazione di un forno elettrico che non sarà convogliato a nessun punto di emissione;
- riposizionamento di alcune zone di deposito temporaneo rifiuti;
- realizzazione di un nuovo punto di emissione E37, posizionato nel laboratorio della nuova porzione di capannone, al quale sarà convogliata una cabina di spruzzatura/applicazione del tipo "a velo d'acqua", le cui acque saranno inviate all'impianto di depurazione dei reflui industriali aziendale, per il quale sono richieste le seguenti caratteristiche: 1.300 Nm^3/h di portata; 3 m di altezza; durata funzionamento discontinua/occasionale, senza inquinanti associati.

Inoltre, nella domanda di modifica il gestore specifica che:

1. le modifiche suddette non incideranno in modo significativo sulle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni precedentemente autorizzate;
2. le modifiche non comporteranno un aumento della capacità massima produttiva rispetto a quella attualmente autorizzata;

verificato che in data 24/03/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione";

preso atto della nuova disposizione dei rifiuti in deposito temporaneo, riportata in planimetria;

dato atto che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima, i flussi di massa delle emissioni in atmosfera, il consumo di materie prime, i consumi idrici e di gas metano, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

valutato che le modifiche in progetto non comporteranno variazioni significative dell'impatto acustico complessivo dello stabilimento, pertanto, non si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in AIA;

valutato necessario:

- che per i punti di emissione E9 e E13 il gestore invii la prima analisi di autocontrollo prevista dal piano di monitoraggio, successiva al rilascio del presente atto in quanto non variano le caratteristiche autorizzate;
- che per il punto di emissione E37 il gestore comunichi le sole date di messa in esercizio e messa a regime in quanto il nuovo punto ha durata saltuaria e allo stesso non sono associati inquinanti ed autocontrolli;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022 che tiene conto degli ultimi aggiornamenti normativi;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui

quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

l'Incaricata di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 459 del 21/12/2012 e successive modifiche** a Inco Industria Colori S.p.A., avente sede legale in Via Montebonello n. 19/21 in comune di Pavullo nel Frignano (MO) in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di coloranti, smalti per ceramica, ossidi metallici e pigmenti inorganici (punto 4.2e All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente**:

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	**Metodo di campionamento e analisi**	**PUNTO DI EMISSIONE E1 – pesatura, miscelazione a secco, carico scarico contenitori refrattari**	**PUNTO DI EMISSIONE E2 – carico mulini ad umido e carico scarico forno di calcinazione da laboratorio**	**PUNTO DI EMISSIONE E4 – turbo essiccatoio (TD3)**
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	9.500	4.500	4.000
Altezza minima (m)	---	10	10	10
Durata (h/g)	---	16	16	16
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017;UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	10	10	10
Nichel (mg/Nm^3) Cobalto (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	1* 5**	1* 5**	1* 5**
Antimonio (mg/Nm^3) Vanadio (mg/Nm^3) Silice cristallina (mg/Nm^3) Stagno (mg/Nm^3) Manganese (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	5 cad.**	5 cad.**	5 cad.**
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – pesatura, miscelazione a secco, carico scarico contenitori refrattari	PUNTO DI EMISSIONE E2 – carico mulini ad umido e carico scarico forno di calcinazione da laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E4 – turbo essiccatoio (TD3)
Frequenza autocontrolli	---	*Semestrale*	*Semestrale*	*Semestrale*

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Nichel e suoi composti, espressi come Ni", rilevati a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **5 g/h**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Silice libera cristallina, espressi come SiO2", "Antimonio e suoi composti , espressi come Sb", "Vanadio e suoi composti, espressi come V", "Stagno e suoi composti, espresso come Sn", "Manganese e suoi composti, espresso come Mn", "Cobalto e suoi composti, espresso come Co" rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **25 g/h**. Per il "Cobalto e suoi composti espressi come Co", considerato che dalla "scheda dati sicurezza" fornita dalla ditta il Cobalto (in formula tetraossido di tricobalto 97-100%) risulta essere classificato come R22 (nocivo per ingestione) quindi non facente parte delle sostanze di cui all'Allegato 1 Parte II punto 1.1 (sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene) il limite in emissione è pari a 5 mg/Nm^3. In caso di presenza di più sostanze della stessa classe, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, le quantità delle stesse devono essere sommate (Punto 1.1 Parte II Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E5 – n.2 essiccatoi statici	PUNTO DI EMISSIONE E6 – turbo essiccatoio TD2	PUNTO DI EMISSIONE E7 – n.4 forni a muffola	PUNTO DI EMISSIONE E8 – n.4 forni a muffola
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	3.000	4.000	(1.500 x 4) 6.000	(1.500 x 4) 6.000
Altezza minima (m)	---	10	10	12	12
Durata (h/g)	---	16	16	16	16
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	---	10	5	5
Piombo (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 +UNICHIM 723 US EPA Method 29	---	---	0.5	0.5
Fluoro (mg/Nm^3)	ISO 15713:2006 UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	---	---	5	5
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	---	500***	500***
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	500	500
Nichel (mg/Nm^3) Cobalto (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	--- ---	1* 5**	1* ---	1* ---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E5 – n.2 essiccatoi statici	PUNTO DI EMISSIONE E6 – turbo essiccatoio TD2	PUNTO DI EMISSIONE E7 – n.4 forni a muffola	PUNTO DI EMISSIONE E8 – n.4 forni a muffola
Antimonio (mg/Nm^3) Vanadio (mg/Nm^3) Silice cristallina (mg/Nm^3) Stagno (mg/Nm^3) Manganese (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	--- --- --- --- ---	5 cad.**	--- --- --- --- ---	--- --- --- --- ---
Impianto di depurazione	---	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	*Semestrale*	*Trimestrale* *Annuale solo per NOx*	*Trimestrale* *Annuale solo per NOx*

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Nichel e suoi composti, espressi come Ni", rilevati a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **5 g/h**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Silice libera cristallina, espressi come SiO2", "Antimonio e suoi composti , espressi come Sb", "Vanadio e suoi composti, espressi come V", "Stagno e suoi composti, espresso come Sn", "Manganese e suoi composti, espresso come Mn", "Cobalto e suoi composti, espresso come Co" rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **25 g/h**. Per il "Cobalto e suoi composti espressi come Co", considerato che dalla "scheda dati sicurezza" fornita dalla ditta il Cobalto (in formula tetraossido di tricobalto 97-100%) risulta essere classificato come R22 (nocivo per ingestione) quindi non facente parte delle sostanze di cui all'Allegato 1 Parte II punto 1.1 (sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene) il limite in emissione è pari a 5 mg/Nm^3. In caso di presenza di più sostanze della stessa classe, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, le quantità delle stesse devono essere sommate (Punto 1.1 Parte II Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06).

*** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il bruciatore è alimentato a gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E9 – polverizzazione, miscelazione, insaccaggio, cabina pressurizzata da laboratorio e vasche mulini microsfere macinazione inchiostri, miscelatore MIX COLORE-MIX 26, 2 miscelatori a freddo, cappa di laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E10 – essiccatoio statico	PUNTO DI EMISSIONE E11 – turbo essiccatoio TD1	PUNTO DI EMISSIONE E12 – mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA2
Messa a regime	---	#	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	17.000	3.000	4.000	2.500
Altezza minima (m)	---	10	10	10	10
Durata (h/g)	---	16	16	16	16
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	10	---	10	10
Nichel (mg/Nm^3) Cobalto (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	1* 5*	--- ---	1* 5**	1* 5**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E9 – polverizzazione, miscelazione, insaccaggio, cabina pressurizzata da laboratorio e vasche mulini microsfere macinazione inchiostri, miscelatore MIX COLORE-MIX 26, 2 miscelatori a freddo, cappa di laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E10 – essiccatoio statico	PUNTO DI EMISSIONE E11 – turbo essiccatoio TD1	PUNTO DI EMISSIONE E12 – mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA2
Antimonio (mg/Nm^3) Vanadio (mg/Nm^3) Silice cristallina (mg/Nm^3) Stagno (mg/Nm^3) Manganese (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	5 cad.**	---	5 cad.**	5 cad.**
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	*Semestrale*	---	*Semestrale*	*Semestrale*

Rif. prescrizione **n. 7**

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Nichel e suoi composti, espressi come Ni", rilevati a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **5 g/h**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Silice libera cristallina, espressi come SiO2", "Antimonio e suoi composti, espressi come Sb", "Vanadio e suoi composti, espressi come V", "Stagno e suoi composti, espresso come Sn", "Manganese e suoi composti, espresso come Mn", "Cobalto e suoi composti, espresso come Co" rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **25 g/h**. Per il "Cobalto e suoi composti espressi come Co", considerato che dalla "scheda dati sicurezza" fornita dalla ditta il Cobalto (in formula tetraossido di tricobalto 97-100%) risulta essere classificato come R22 (nocivo per ingestione) quindi non facente parte delle sostanze di cui all'Allegato 1 Parte II punto 1.1 (sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene) il limite in emissione è pari a 5 mg/Nm^3. In caso di presenza di più sostanze della stessa classe, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, le quantità delle stesse devono essere sommate (Punto 1.1 Parte II Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E13 – n.2 muffole e n.3 forni a rulli per prove	PUNTO DI EMISSIONE E15 – cappe di laboratorio e miscelazione oro e lustri	PUNTO DI EMISSIONE E16 – mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA3	PUNTO DI EMISSIONE E18 – mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA4
Messa a regime	---	#	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	2.000	4.000	1.600	800
Altezza minima (m)	---	10	10	15	10
Durata (h/g)	---	saltuaria (cicli di 4 ore)	8	10	16
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	5	10	10	10
Piombo (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 +UNICHIM 723 US EPA Method 29	0.5	---	---	

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E13 – n.2 muffole e n.3 forni a rulli per prove	PUNTO DI EMISSIONE E15 – cappe di laboratorio e miscelazione oro e lustri	PUNTO DI EMISSIONE E16 – mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA3	PUNTO DI EMISSIONE E18 – mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA4
Fluoro (mg/Nm^3)	ISO 15713:2006 UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	5	---	---	
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm^3)	UNI EN 12619:2013	10	50	---	
Nichel (mg/Nm^3) Cobalto (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	--- ---	--- ---	1* 5**	1* 5**
Antimonio (mg/Nm^3) Vanadio (mg/Nm^3) Silice cristallina (mg/Nm^3) Stagno(mg/Nm^3) Manganese (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	--- --- --- --- ---	--- --- --- --- ---	5 cad.**	5 cad.**
Impianto di depurazione	---	---	Adsorbitore a carboni attivi	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	*Trimestrale* *Semestrale solo per SOV*	*Semestrale*	*Semestrale*	*Semestrale*

Rif. prescrizione **n.7**

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Nichel e suoi composti, espressi come Ni", rilevati a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **5 g/h**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Silice libera cristallina, espressi come SiO2", "Antimonio e suoi composti, espressi come Sb", "Vanadio e suoi composti, espressi come V", "Stagno e suoi composti, espresso come Sn", "Manganese e suoi composti, espresso come Mn", "Cobalto e suoi composti, espresso come Co" rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **25 g/h**. Per il "Cobalto e suoi composti espressi come Co", considerato che dalla "scheda dati sicurezza" fornita dalla ditta il Cobalto (in formula tetraossido di tricobalto 97-100%) risulta essere classificato come R22 (nocivo per ingestione) quindi non facente parte delle sostanze di cui all'Allegato 1 Parte II punto 1.1 (sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene) il limite in emissione è pari a 5 mg/Nm^3. In caso di presenza di più sostanze della stessa classe, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, le quantità delle stesse devono essere sommate (Punto 1.1 Parte II Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E20 – filtro accessorio forno rotativo (MMFR2)	PUNTO DI EMISSIONE E21a – essiccatoio statico a cella singola	PUNTO DI EMISSIONE E21b – turbo essiccatoio (TD5)	PUNTO DI EMISSIONE E22 – aspirazione mulino a controgetti a letto fluido (MA5)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	2.000	1.650	4000	1.600
Altezza minima (m)	---	10	10	10	10
Durata (h/g)	---	24	16	16	16

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E20 – filtro accessorio forno rotativo (MMFR2)	PUNTO DI EMISSIONE E21a – essiccatoio statico a cella singola	PUNTO DI EMISSIONE E21b – turbo essiccatoio (TD5)	PUNTO DI EMISSIONE E22 – aspirazione mulino a controgetti a letto fluido (MA5)
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	10	---	10	10
Nichel (mg/Nm^3) Cobalto (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	1* 5**	--- ---	1* 5**	1* 5**
Antimonio (mg/Nm^3) Vanadio (mg/Nm^3) Silice cristallina (mg/Nm^3) Stagno(mg/Nm^3) Manganese (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	5 cad.**	--- --- --- --- ---	5 cad.**	5 cad.**
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	*Semestrale*	---	*Semestrale*	*Semestrale*

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Nichel e suoi composti, espressi come Ni", rilevati a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **5 g/h**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Silice libera cristallina, espressi come SiO2", "Antimonio e suoi composti, espressi come Sb", "Vanadio e suoi composti, espressi come V", "Stagno e suoi composti, espresso come Sn", "Manganese e suoi composti, espresso come Mn", "Cobalto e suoi composti, espresso come Co" rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **25 g/h**. Per il "Cobalto e suoi composti espressi come Co", considerato che dalla "scheda dati sicurezza" fornita dalla ditta il Cobalto (in formula tetraossido di tricobalto 97-100%) risulta essere classificato come R22 (nocivo per ingestione) quindi non facente parte delle sostanze di cui all'Allegato 1 Parte II punto 1.1 (sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene) il limite in emissione è pari a 5 mg/Nm^3. In caso di presenza di più sostanze della stessa classe, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, le quantità delle stesse devono essere sommate (Punto 1.1 Parte II Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E24 – filtro accessorio forno rotativo (MMFR1)	PUNTO DI EMISSIONE E25 – miscelazione e omogeneizzazione	PUNTO DI EMISSIONE E27 – mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido (MA6)	PUNTO DI EMISSIONE E28 – pulizia pneumatica reparti
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	2.000	6.000	2.600	800
Altezza minima (m)	---	10	10	10	12
Durata (h/g)	---	24	16	16	16
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	10	10	10	10
Nichel (mg/Nm^3) Cobalto (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	1* 5**	1* 5**	1* 5**	1* 5**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E24 – filtro accessorio forno rotativo (MMFR1)	PUNTO DI EMISSIONE E25 – miscelazione e omogeneizzazione	PUNTO DI EMISSIONE E27 – mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido (MA6)	PUNTO DI EMISSIONE E28 – pulizia pneumatica reparti
Antimonio (mg/Nm^3) Vanadio (mg/Nm^3) Silice cristallina (mg/Nm^3) Stagno(mg/Nm^3) Manganese (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	5 cad.**	5 cad.**	5 cad.**	5 cad.**
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	*Semestrale*	*Semestrale*	*Semestrale*	*Semestrale*

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Nichel e suoi composti, espressi come Ni", rilevati a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **5 g/h**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Silice libera cristallina, espressi come SiO2", "Antimonio e suoi composti, espressi come Sb", "Vanadio e suoi composti, espressi come V", "Stagno e suoi composti, espresso come Sn", "Manganese e suoi composti, espresso come Mn", "Cobalto e suoi composti, espresso come Co" rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **25 g/h**. Per il "Cobalto e suoi composti espressi come Co", considerato che dalla "scheda dati sicurezza" fornita dalla ditta il Cobalto (in formula tetraossido di tricobalto 97-100%) risulta essere classificato come R22 (nocivo per ingestione) quindi non facente parte delle sostanze di cui all'Allegato 1 Parte II punto 1.1 (sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene) il limite in emissione è pari a 5 mg/Nm^3. In caso di presenza di più sostanze della stessa classe, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, le quantità delle stesse devono essere sommate (Punto 1.1 Parte II Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E30 – filtro accessorio forno rotativo (MMFR3)	PUNTO DI EMISSIONE E31 – atomizzatore coloranti TD4	PUNTO DI EMISSIONE E32 – mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA1	PUNTO DI EMISSIONE E33 – atomizzatore coloranti TD5
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	2.000	7.500	2.200	7.500
Altezza minima (m)	---	12	15	12	15
Durata (h/g)	---	24	18	24	18
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	10	10	10	10
Ossidi di Zolfo (come SO_2)(mg/Nm^3)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	35 ***	---	35 ***
Ossidi di Azoto (come NO_2)(mg/Nm^3)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	350	---	350
Nichel (mg/Nm^3) Cobalto (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	1* 5**	1* 5**	1* 5**	1* 5**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E30 – filtro accessorio forno rotativo (MMFR3)	PUNTO DI EMISSIONE E31 – atomizzatore coloranti TD4	PUNTO DI EMISSIONE E32 – mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA1	PUNTO DI EMISSIONE E33 – atomizzatore coloranti TD5
Antimonio (mg/Nm^3) Vanadio (mg/Nm^3) Silice cristallina (mg/Nm^3) Stagno (mg/Nm^3) Manganese (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	5 cad.**	5 cad.**	5 cad.**	5 cad.**
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	*Semestrale*	*Trimestrale* *Annuale solo per NOx*	*Semestrale*	*Trimestrale* *Annuale solo per NOx*

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Nichel e suoi composti, espressi come Ni", rilevati a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **5 g/h**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di "Silice libera cristallina, espressi come SiO2", "Antimonio e suoi composti, espressi come Sb", "Vanadio e suoi composti, espressi come V", "Stagno e suoi composti, espresso come Sn", "Manganese e suoi composti, espresso come Mn", "Cobalto e suoi composti, espresso come Co" rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **25 g/h**. Per il "Cobalto e suoi composti espressi come Co", considerato che dalla "scheda dati sicurezza" fornita dalla ditta il Cobalto (in formula tetraossido di tricobalto 97-100%) risulta essere classificato come R22 (nocivo per ingestione) quindi non facente parte delle sostanze di cui all'Allegato 1 Parte II punto 1.1 (sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene) il limite in emissione è pari a 5 mg/Nm^3. In caso di presenza di più sostanze della stessa classe, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, le quantità delle stesse devono essere sommate (Punto 1.1 Parte II Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E34 Mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA7	PUNTO DI EMISSIONE N. E35 Filtri da n.3 forni rotativi	PUNTO DI EMISSIONE N. E36 Turbo essiccatoio TD4	PUNTO DI EMISSIONE N. E37 Cabina prove di laboratorio plotter e sviluppo prodotti
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	°
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	2.200	7.400	4000	1.300
Altezza minima (m)	---	12	12	10	3
Durata (h/g)	---	24	24	16	discontinua/ occasionale
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	10	5	10	---
Piombo (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 +UNICHIM 723 US EPA Method 29	---	0,5	---	---
Fluoro (mg/Nm^3)	ISO 15713:2006 UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	---	5	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E34 Mulino micronizzatore a controgetti a letto fluido MA7	PUNTO DI EMISSIONE N. E35 Filtri da n.3 forni rotativi	PUNTO DI EMISSIONE N. E36 Turbo essiccatoio TD4	PUNTO DI EMISSIONE N. E37 Cabina prove di laboratorio plotter e sviluppo prodotti
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	500 ***	---	---
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	1.000 / 1.600 ****	---	---
Nichel (mg/Nm^3) Cobalto (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	1* 5**	1* ---	1* 5**	---
Antimonio (mg/Nm^3) Vanadio (mg/Nm^3) Silice cristallina (mg/Nm^3) Stagno (mg/Nm^3) Manganese (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	5 cad.**	--- --- --- --- ---	5 cad.**	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	---	*Semestrale*	*Trimestrale*	*Semestrale*	---

° Rif. prescrizioni **n.3**, **4**, **5**

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di “Nichel e suoi composti, espressi come Ni”, rilevati a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **5 g/h**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di “Silice libera cristallina, espressi come SiO2”, “Antimonio e suoi composti , espressi come Sb”, “Vanadio e suoi composti, espressi come V”, “Stagno e suoi composti, espresso come Sn”, “Manganese e suoi composti, espresso come Mn”, “Cobalto e suoi composti, espresso come Co” rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ **25 g/h**.
Per il “Cobalto e suoi composti espressi come Co”, considerato che dalla “scheda dati sicurezza” fornita dalla ditta il Cobalto (in formula tetraossido di tricobalto 97-100%) risulta essere classificato come R22 (nocivo per ingestione) quindi non facente parte delle sostanze di cui all’Allegato 1 Parte II punto 1.1 (sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene) il limite in emissione è pari a 5 mg/Nm^3. In caso di presenza di più sostanze della stessa classe, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, le quantità delle stesse devono essere sommate (Punto 1.1 Parte II Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06).

*** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il bruciatore è alimentato a gas metano.

**** limite fissato in riferimento ai criteri regionali e alla decisione della Commissione Europea del 28/02/2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per la produzione di vetro ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. Si precisa solamente qualora l’alimentazione dei forni preveda tra le materie prime l’uso di nitrati, il limite da rispettare è fissato in 1600 mg/Nmc. In tal caso, il gestore deve compilare preliminarmente all’avvio di tale produzione un registro indicante data, nome del composto / composti contenenti nitrati, durata della produzione.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell’installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell’autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI EN 15259)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura/campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		**Condotti rettangolari**		
Diametro (metri)	**n° punti prelievo**	**Lato minore (metri)**	**N° punti prelievo**	
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I

punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "…*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.
L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura**.
Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.
Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- <u>Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati</u>

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.
Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.
Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.
Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E37**) con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Pavullo nel Frignano.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Pavullo nel Frignano i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati.
   Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.
   Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il gestore per i punti **E9 e E13**, per i quali sono previste modifiche che non comportano variazioni dei parametri autorizzati, dovrà inviare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Pavullo nel Frignano i risultati delle analisi relative al primo autocontrollo previsto dal piano di monitoraggio, successivo al rilascio del presente atto di modifica AIA.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
   - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
   - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
9. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo** (forni), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo; i dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione devono essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia le registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
    - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
    - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
    - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

    Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
11. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il

mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

a) per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro **entro il termine di una settimana**;

b) in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di durata superiore a 1 ora, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:

I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;

II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);

III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno 5 anni. I dati di cui al Modulo n°6 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.
12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni

autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata sul Registro degli autocontrolli.
Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:
a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

13. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinamento possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
14. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.
In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono **prontamente disponibili in caso di richiesta** da parte di Arpae di Modena. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:
- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno**.

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

15. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
16. L'Azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

D e t e r m i n a i n o l t r e

- di stabilire che il presente atto ha la **medesima validità della Determinazione n. 459 del 21/12/2012 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 459 del 21/12/2012 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla ditta Inco Industria Colori s.p.a. e al Comune di Pavullo nel Frignano tramite lo Sportello unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Frignano;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ac

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.